

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventiti, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 19.00, mediante video collegamento su piattaforma web a causa delle misure urgenti in materia di sicurezza sanitaria per l'emergenza Covid-19 emanate dal Governo italiano, si riunisce, in seconda convocazione poiché la prima è andata deserta, l'Assemblea straordinaria dei Soci del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere "Nicola Coppola", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto in adeguamento alla nuova normativa e disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Consiglio Direttivo nella persona dei signori: Giuseppe Lenzo, presidente, Di Stefano Maria Laura, consigliere, Badali Nicolò, consigliere, Spataro Antonio, consigliere, assente la signora Caronia Dina Mariarita,
- i soci: Ciuflia Giuseppina, D'Angelo Daniele, Leone Brigida, Saracino Sebastiano, Scalia Simona, Sottile Vito, Tartamella Vincenza.

Presiede l'Assemblea il presidente, sig. Giuseppe Lenzo, il quale constatata la regolare convocazione dell'Assemblea straordinaria alla presenza di oltre i due terzi dei soci, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Consigliere, signora Maria Laura Di Stefano, la quale accetta, e passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e comunica ai soci che il percorso di Riforma del Terzo settore dello Stato, iniziato nel 2016 con l'approvazione della Legge delega n. 106, è stato seguito dall'approvazione di Decreti legislativi in attuazione della stessa. Tra questi decreti il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) richiede a tutte le organizzazioni no profit, che intendono conseguire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS), la modifica degli statuti per adeguarli alle nuove norme di legge per potersi iscrivere, nel momento in cui sarà istituito, con apposito decreto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tale scopo, il Consiglio Direttivo ha valutato opportuno modificare lo Statuto sociale e adeguarlo alle nuove normative.

Nell'ambito della revisione dello statuto il presidente fa presente inoltre che si è provveduto ad apportare modifiche alla denominazione dell'associazione nonché ad assumere quale tipologia di ente quella di associazione di promozione sociale descrivendone dettagliatamente le motivazioni. Il Presidente ricorda, inoltre, che è stata inviata a tutti i soci per posta elettronica una bozza preliminare del nuovo Statuto sociale per poterlo visionare e suggerire eventuali aggiunte, modifiche, correzioni e/o integrazioni. Il presidente procede, quindi dando lettura del nuovo Statuto. Completata la lettura, il Presidente chiede ai soci di esprimersi e votare la modifica del suddetto statuto per adeguarlo alle nuove normative.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto dell'associazione allegato al presente verbale;
 - di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e le comunicazioni inerenti e conseguenti;
 - di dare mandato al Presidente di apportare allo statuto approvato eventuali modifiche fossero richieste dagli enti preposti ai fini dell'iscrizione nei rispettivi registri.
- Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

[Signature]
Il Presidente

[Signature]
Il Segretario

1105
Cassa Euro 3
registrato in Adria il 10.12.2020
Esatta Euro 3
di cui Euro 3
Basta, Euro 3
Euro 3
Euro 3
Euro 3



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Antonella Croce

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Mortimer Parente

IL FUNZIONARIO
Caterina Cavagnola



STATUTO Centro di Solidarietà Castellammare APS

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. L'Associazione "Centro di Solidarietà Castellammare APS" (già Centro di Solidarietà "Nicola Coppola"), un'associazione di promozione sociale, qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e ss. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

5. L'Associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie.

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Castellammare del Golfo (TP).

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, contrassegnate dalle rispettive lettere riportate nella suddetta norma, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

(o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

(p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

(q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

(s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

(t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

(z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali obiettivi e azioni di interesse generale anche svolgendo le seguenti attività:

- promuovere e organizzare attività caritative, di assistenza, educativa o ricreativa in favore di persone bisognose di intervento sociale o dei disagiati, anche attraverso la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in denaro o in natura in favore di singoli individui o nuclei familiari o con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati ed, in genere, alle fasce marginali o disagiate presenti sul territorio;

- favorire il contatto dei giovani e dei disoccupati in genere con il mondo del lavoro anche fornendo supporto informativo di carattere normativo ed occupazionale, o intraprendendo ogni iniziativa ritenuta idonea a supportare dal punto di vista umano le persone in situazione di difficoltà lavorativa. A questo scopo potrà intrattenere rapporti con enti pubblici, enti di formazione professionale, associazioni imprenditoriali, artigiane, commerciali e culturali e con le organizzazioni sindacali;

- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di carattere divulgativo sui principali temi dell'orientamento al lavoro ed agli studi, nonché la nascita di uno stabile rapporto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, anche tramite collaborazioni con gli enti scolastici e pubblici;
- promuovere attività sociali, culturali, ricreative e turistiche in genere rivolte a minori, anziani, immigrati, stranieri, soggetti diversamente abili, svantaggiati e famiglie, anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della nazione, momenti di convivenza e festa;

- promuovere attività di assistenza rivolta a soggetti diversamente abili con handicap lieve, medio e grave;

- promuovere e favorire attività rivolte all'integrazione socio-culturale di soggetti immigrati con particolare riguardo alla sfera culturale, lavorativa, dell'integrazione e dei diritti della persona;

promuovere forme ed iniziative di tutela, aiuto e supporto della famiglia in tutti i suoi bisogni di

ordine sociale, economico, materiale e morale;

la presenza e attività nei vari ambiti pubblici e privati, come supporto a situazioni di sofferenza e/o disagio, con particolare attenzione ai minori nelle loro esigenze di cura, riabilitazione, sostegno ed

educazione ponendo in essere la realizzazione di progetti, anche innovativi, di sostegno educativo,

volendo favorire il loro pieno sviluppo e la tutela;

ogni iniziativa culturale, sociale, educativa, sanitaria, assistenziale e di avviamento al lavoro, ovvero

di supporto nei settori legati alla vita di relazione;

il collegamento a livello nazionale con tutti gli organismi che, perseguono le medesime finalità

dell'associazione stessa.

la promozione, realizzazione e sostegno, anche in relazione e in rapporto con Enti pubblici, privati o

del Terzo settore, di iniziative, progetti, attività educative, culturali, di istruzione, e assistenza

sociale, anche innovativi, rivolte principalmente, ma non in via esclusiva, ai minori, ai giovani, a

persone che vivono difficoltà di vario tipo o in generale aiuto a vario titolo alla persona nei propri

bisogni fondamentali;

la promozione, realizzazione e sostegno di iniziative, di progetti e attività con particolare riferimento

nell'ambito lavorativo al fine di fornire percorsi educativi o opportunità di avviamento ed

inserimento al lavoro anche mediante laboratori, centri e iniziative di formazione e avviamento al

lavoro, centri di lavoro anche in ambito produttivo-servizi o agricolo sociale;

interventi, progetti o attività di assistenza o di sostegno alla persona che si trovi a vario titolo in

situazioni di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, sociale, di violenza o di emarginazione

o integrazione;

interventi, progetti o attività di assistenza, accoglienza, inserimento o re-inserimento sociale,

integrazione rivolte a minori, adulti, persone affette da malattie, da dipendenze, disabili, anziani,

persone che versano in situazioni di estrema povertà, persone senza fissa dimora, migranti, stranieri e

comunitari, detenuti o persone soggette a misure alternative alla detenzione, persone a vario titolo

svantaggiate o persone bisognose di intervento sociale, anche attraverso la gestione di strutture

residenziali, semi-residenziali, diurne, mensile per i poveri, centri di recupero, centri di ascolto,

attività di assistenza domiciliare, percorsi di aiuto o sostegno psicologico, azioni di contrasto della

discriminazione di genere, offerta di beni e servizi di prima necessità, alloggio sociale, la gestione di

centri e attività sportive per la promozione del benessere della persona e l'attuazione di progettualità,

anche innovative, in tali ambiti;

organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, convegni, congressi, cinforum, mostre,

centri di documentazione; pubblicazione di libri; produzione di audiovisivi; organizzazione di

proiezioni e di trasmissioni radiotelevisive e telematiche il tutto in relazione alle attività di interesse

generale svolte;

educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla soluzione non violenta dei

conflitti, all'ascolto, alla mondialità e alla interculturalità; organizzazione di corsi di formazione,

preparazione e perfezionamento iniziative, attività e progetti di formazione e di aggiornamento del

personale scolastico docente e non; realizzazione di ricerche e costituzione di gruppi di studio;

attività, iniziative e interventi educativi a minori quali doposcuola, aiuto allo studio, sostegno

scolastico ed extra-scolastico.

l'utilizzo a scopo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

la promozione di attività ricreative e turistico-sociali, per un completo sviluppo della persona umana,

mediante l'organizzazione di feste sociali e di momenti di convivenza, di visite al patrimonio

naturale ed artistico e di soggiorni per attività culturali e sociali o mediante l'organizzazione di

attività sportive in genere;

la realizzazione di attività, progetti e iniziative di beneficenza anche mediante l'erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale;

attività di protezione e promozione ambientale anche mediante lo sviluppo e la realizzazione di

progetti e laboratori eco-sostenibili.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da

quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo

3

- decesso;

La qualità di associato si perde per:

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

7. Coloro che prestano attività di volontariato, che possono essere anche non associati, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espresa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata presso la sede dell'Associazione e fatta salva la durata di cui all'articolo 3 del presente statuto.

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

ART. 5 - ASSOCIATI

5. Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 117/17.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

D. P. P. P. P.

P. P. P. P.

ART. 10 - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

- d) Organo di controllo (eventuale);
- c) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- a) l'Assemblea degli Associati;

1. Gli organi dell'Associazione sono:

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

registri i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 è tenuta ad iscriverne in un apposito

dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

svolgimento delle loro funzioni.

5. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

quale svolge la propria attività volontaria.

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle

ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non

3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono

possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle

persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale. Il volontario è una

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere

ART. 8 - VOLONTARI ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della

Elettronica Certificata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente

comunicato con lettera raccomandata all'interessato o tramite comunicazione inviata per Posta

scritto l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere

Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e

intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il

organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora

delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle deliberazioni approvate dagli

esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione

caso in cui il socio, senza giustificati motivi, risulti assente per tre consecutive assemblee.

assolto l'obbligo del versamento della quota associativa annuale. La decadenza avviene inoltre nel

decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi i due anni senza aver

l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo

dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone

ROVATO
12/01/2017

Stefano

Stefano

ART. 13 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
- delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno la maggioranza degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, o entro il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. È possibile partecipare all'Assemblea anche tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, o entro il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. È possibile partecipare all'Assemblea anche tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video.

Handwritten signature

Handwritten signature

Stamp: Circolo di Rovigo

- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- indire adunanze, congressi, ecc.;
- deliberare con maggioranze ordinarie;
- dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che
- norma del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle
- all'approvazione dell'Assemblea;
- incaricato ad assistere l'Associazione nella elaborazione o predisposizione del bilancio da sottoporre
- preventivo del successivo esercizio, anche coadiuvati, se del caso, da soggetto appositamente
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio
- potere al riguardo;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio
- assegnare tra i suoi componenti, eventualmente, gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi

Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero,

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una

ART. 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e può assegnare gli

l'assemblea per nuove elezioni.

3. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un

Scelta di Rovigo

Handwritten signatures and initials:
 Top: A large signature, possibly "P. Raccalini".
 Middle: "ggs".
 Bottom: "Rac".

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
- Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

- predisporre il bilancio dell'Associazione.
 - tenere ed aggiornare i libri contabili;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
2. Al Segretario compete:
1. Il Segretario ed il Tesoriere, se nominati, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 17 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

- stesso attribuite.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- componente il Consiglio.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro stipendi ai dipendenti.
- rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinari operazioni finanziarie e delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. Il Presidente in particolare:
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche

ART. 16 - IL PRESIDENTE

- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
- comma 3;
- associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto

Handwritten signature

Handwritten signature

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 22 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, anche, monocratico di cui all'art. 17 se nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Handwritten signature: D. Pappalardo

Handwritten signature: [illegible]